Cod.IPA: cidop - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000045 del 19/02/2024

CIG B0D8910769

CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

PREMESSA

L'Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza a seguito di delibera a contrarre del 08.01.2024, ha conferito all'Avv. Cosimo Maggiore dello Studio Legale Papotti-Mastro e Associati il servizio di assistenza e consulenza legale alle condizioni di seguito indicate.

La dott.ssa Nadia Rovelli, nata il 29.05.1968 a Vaprio D'Adda (MI), nella qualità di Presidente dell'Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza, via della Guastalla, 5, 20122 Milano (MI), CF. 97786530150,tel. e fax<u>025460262</u>,email: <u>segreteria@ostetriche-bgcrlomimb.it</u>; pec: <u>ordine@pec.ostetriche-bgcrlomimb.it</u>di seguito denominato "**Ordine**"

Е

l'Avv. Cosimo Maggiore, nato a Brindisi (BR) il 10.02.1974, MGGCSM74BIOBI80U, in qualità di socio dello Studio Legale Mastro e Associati – già "Studio Papotti" -, P. Iva: 08774490018, via Castellamonte n. 1, Torino, tel. 0115623232; 0115626060; fax: e-mail: maggiore@studiopapotti.it,pec: cosimomaggiore@pec.ordineavvocatitorino.it

iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino, in data 26.05.2008 con il n. 6195, di seguito denominato "Consulente",

convengono e stipulano il presente contratto di consulenza.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto dell'affidamento diretto è il servizio di "assistenza e consulenza legale in materia anticorruzione e trasparenza e procedimenti disciplinari dell'Ordine" per il periodo di n. 1 (uno) anno.

ARTICOLO 2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di n. 1 anno con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e termine al 31 dicembre 2024. In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito.

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione professionale oggetto del presente contratto riguarda il servizio di assistenza e consulenza legale, in particolare:

1. attività di formazione e supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nello svolgimento delle funzioni di sua competenza, come previsto dalla legge, con particolare riguardo:

- a) ai compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- b) all'elaborazione della relazione annuale sull'attività svolta e alla relativa pubblicazione (art. 1, comma 14 del 2014);
- c) alla cura e alla diffusione della conoscenza del Codice etico di comportamento adottato dal Ordine ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, ed al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi del 54, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001;
- d) alla pubblicazione sul sito istituzionale ed alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 22, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio;
- e) allo svolgimento delle funzioni del responsabile della trasparenza con particolare riguardo alla stesura ed aggiornamento dei Piani Triennali per la prevenzione della Corruzione ed alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti imposti dalla L. 33/2013 e s.m.i;
- f) ad ogni altra funzione relativa agli adempimenti previsti dalla normativa Anticorruzione e Trasparenza.
- 2. Assistenza nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico degli Iscritti, sia nella fase istruttoria che in quella giudicante.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 4.1 – Quesiti di lieve complessità

La richiesta (via telefono – via fax o via email) di quesiti di lieve complessità verrà effettuata dalla Presidente, dalla Vicepresidente, ovvero dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Ordine al numero telefonico 011 0746149 – ed all'indirizzo e-mail maggiore@studiopapotti.it; galanzino@studiopapotti.it.

La risposta ai quesiti formulati dovrà avvenire nei tempi richiesti dalla complessità del quesito via email all'indirizzo di posta elettronica dell'Ordine.

4.2 – Pareri pro-veritate

La richiesta dei pareri *pro-veritate* verrà effettuata dall'Ordine per iscritto ed inoltrata all'indirizzo maggiore@studiopapotti.it.

Il parere *pro-veritate* dovrà essere reso nei tempi utili alle esigenze segnalate dall'Ordine e dovrà essere trasmesso all'indirizzo e-mail dell'Ordine.

4.3 – Formulazione atti nell'interesse dell'Ordine

La richiesta al consulente di formulazione o di elaborazione di bozze di atti amministrativi nell'interesse dell'Ordine quali ad esempio delibere, regolamenti, linee guida, su argomenti specifici, dovrà pervenire per iscritto all'indirizzo e-mail maggiore@studiopapotti.it.

Gli elaborati dovranno pervenire,nei tempi richiesti dalla complessità degli stessi, via email all'indirizzo di posta elettronica dell'Ordine.

4.4 -Presenza in riunioni dell'Ordine

In tali occasioni può essere richiesto al consulente di relazionare in merito alle questioni e/o quesiti posti, sia preventivamente si scaturenti dal dibattito.

Il preavviso della riunione può essere dato sino a 15 giorni prima dell'evento.

La presenza verrà concordata direttamente con il consulente, che si impegna a dare la propria disponibilità o quella dei suoi stretti collaboratori;

ARTICOLO 5 – COMPITI DEL ORDINE

L'Ordine si impegna a mettere a disposizione del legale informazioni ed ogni documento in proprio possesso relativo al servizio di volta in volta richiesto e pertinente la materia oggetto della consulenza, nonché a rispettare i termini di preavviso indicati nel presente contratto.

ARTICOLO 6 - CONDOTTA DEL CONSULENTE

Il consulente si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al precedente articolo 4 personalmente o per il tramite dei soci o dei collaboratori dello Studio Legale Papotti – Mastro e Associati, con coscienza e diligenza, senza nessun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, e in piena autonomia tecnico e organizzativa, fatta eccezione per la presenza dello stesso alle riunioni secondo orari concordati. E' escluso qualsiasi vincolo di continuità.

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

7.1- Il corrispettivo complessivo del servizio è pari all'importo indicato in sede di determina a contrarre ed è da considerarsi per tutto il periodo di durata contrattuale. Si intende omnicomprensivo, includendo l'intero costo della prestazione con esclusione della percentuale destinata all'Iva (nella misura stabilita dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione del contratto e della relativa fatturazione) e fatta eccezione per le sole spese di viaggio e pernottamento sostenute in occasione di trasferte e debitamente documentate nonché incluse in fattura.

7.2 – Il corrispettivo complessivo annuale del servizio pari ad € 4.500,00 (iva e spese di trasferta come in precedenza descritte) resterà dunque invariato per tutta la durata del contratto e verrà liquidato, previa presentazione in parcella, in n. 3 (tre) quote quadrimestrali di pari importo; nient'altro può essere preteso dal professionista per prestazioni che comunque abbia erogato in violazione delle presenti condizioni contrattuali.

ARTICOLO 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- **8.1** La fatturazione del compenso annuale avverrà con cadenza quadrimestrale entro le scadenze del 1.4.2024, 1.8.2024 e 1.12.2024.
- **8.2** Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura/parcella.
- **8.3** Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo mediante ordine di bonifico, sul conto corrente nr. IT41 S 05034 01000 000000004521, Banca Popolare di Novara, agenzia di Torino, via XX Settembre 42.

ARTICOLO 9 - PENALI

In caso di mancata risposta alla richiesta di pareri e quesiti l'Ordine applicherà una penale graduata a seconda del danno subìto e secondo la seguente graduazione, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016.

9.1 - Pareri pro veritate e formulazione di atti

€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla formulazione della richiesta, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo contrattuale di cui all'articolo 7. Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì.

9.2 - Quesiti

- € 25,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine di 7 (sette) giorni lavorativi, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo contrattuale di cui all'articolo 7. Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì.
- **9.3** L'applicazione delle penali sarà effettuata direttamente dall'Ordine, previa contestazione scritta avente ad oggetto la richiesta della prestazione, e salvo il diritto al maggior danno.
- **9.4** Le penalità verranno recuperate in sede di liquidazione delle competenze semestrali dietro presentazione, da parte del consulente, di apposita nota di credito.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' PER DANNI

10.1 – Il consulente sarà responsabile, così come previsto dal presentecontratti nonché dalle norme del codice civile in materia di responsabilità professionale, per i danni cagionati all'Ordine in occasione o per lo svolgimento del servizio a lui affidato.

- **10.2** –Il consulente sarà responsabile anche di eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a terzi; per detti danni il consulente manterrà indenne l'Ordine.
- 10.3.Il consulente dichiara di avere contratto regolare polizza assicurativa per la responsabilità professionale in qualità di associato dello Studio Legale Papotti Mastro e Associati di cui si indicano gli estremi: STUDIO LEGALE PAPOTTI MASTRO e ASSOCIATI, Via Castellamonte 1 10138 TorinoPolizza n. BLUE053472 Responsabilità Civile e ProfessionaleAssita S.p.A.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA ED ASSENZA DEL CONFLITTO D'INTERESSI

11.1 Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui il consulente entrerà in possesso per lo svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerate strettamente riservate con esplicito divieto di divulgazione a terzi. Tale obbligo si estende altresì ai soci ai collaboratori e ai praticanti/tirocinanti del consulente.

11.2 Il consulente deve astenersi dall'assumere incarichi che possano configurare un conflitto di interesse anche solo potenziale con gli interessi dell'Ordine.

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di cessione del contratto.

ARTICOLO 13 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ordine si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui le penali applicate superino il 20% (venti percento) del corrispettivo dovuto al consulente;
- b) nel caso in cui sia stata riscontrata una cessione del contratto. In questo caso è fatto salvo il diritto dell'Ordine al risarcimento del danno;
- c) cessazione dell'attività di consulenza;
- d) cancellazione del consulente dal relativo albo professionale.

ARTICOLO 14 – RECESSO

L'Ordine si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, per giusta causa, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni.

ARTICOLO 15 – GARANZIE

Il consulente in occasione della sottoscrizione del contratto dovrà produrre copia della polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi professionali.

ARTICOLO 16 – OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il consulente è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.

ARTICOLO 17 –OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il consulente, in relazione ai servizi oggetto del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE

In relazione alla interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

ARTICOLO 19 - NORME SULLA PRIVACY 19.1.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018,l'Ordine autorizza il Consulente al trattamento dei dati personali delle iscritte esclusivamente per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

19.2.Il consulente assume la veste di responsabile del trattamento degli stessi e ne cura la custodia nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del suo incarico.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il consulente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: artt. 7, 9, 10, 11, 12, 14, 20.

Avv. Cosimo Maggiore

Per L'Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza

Dott.ssa Nadia Rovelli

Abdie Forelli.

Il consulente legale Avv. Cosimo Maggiore